

Città di Nettuno



medaglia d'oro al merito civile

REGOLAMENTO MERCATINI SPERIMENTALI E FIERE A CARATTERE STRAORDINARIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n del
Entrato in vigore il

INDICE

ARTICOLO 1 - (Oggetto)	3
ARTICOLO 2 - (Fonti normative)	3
ARTICOLO 3 - (Tipologia).....	3
ARTICOLO 4 - (Area di svolgimento).....	4
ARTICOLO 5 - (Mercatino individuato direttamente dall'amministrazione comunale).....	4
ARTICOLO 6 - (Mercatino su proposta di terzi)	4
ARTICOLO 7 - (Competenze)	5
ARTICOLO 8 - (Modalità di accesso all'area di svolgimento).....	5
ARTICOLO 9 - (Requisiti degli operatori per la partecipazione).....	5
ARTICOLO 10 - (Funzionamento del Mercatino).....	6
ARTICOLO 11 - (Requisiti per l'assegnazione dei posteggi)	7
ARTICOLO 12 - (Concessione temporanea dei posteggi liberi per assenza dell'assegnatario)	7
ARTICOLO 13 - (Obblighi degli assegnatari di posteggio).....	7
ARTICOLO 14 - (Controlli).....	8
ARTICOLO 15 - (Sanzioni)	8
ARTICOLO 16 - (Norma finale	9
ARTICOLO 17 - (Transitorio).....	9

ARTICOLO 1 - (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione e le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei Mercatini attività di commercio su aree pubbliche, da tenersi nella Città di Nettuno, allo scopo di promuovere ed incentivare nel territorio comunale le attività di artigianato, hobbistica, antiquariato, prodotti tipici locali e/o regionali e commerciali.
2. L'individuazione dei mercatini può essere attivata direttamente dall'amministrazione comunale o su richiesta di terzi
3. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, alle fiere definite all'art. 39 comma 1 lett. p della LR 22/2019 quale manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
4. Il presente regolamento si applica altresì alle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 39 comma 1 lett. q della LR 22/2019 quali eventi a carattere straordinario, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori dell'Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive

ARTICOLO 2 - (Fonti normative)

- D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE;
- Legge Regionale 6.11.2019, n. 22, "Testo Unico del Commercio";
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Enti locali
- Legge 24.11.1981 n.689;
- norme in materia di viabilità, circolazione stradale e dal T.U.L.P.S;

ARTICOLO 3 - (Tipologia)

1. Il Mercatino ha per oggetto la vendita di merce, di oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, oggetti d'epoca, fumetti, libri, stampe, collezionismo (ad eccezione dei cimeli bellici o apologetici), florovivaistica, prodotti alimentari ed agro-alimentari locali, bigiotteria di pregio, abbigliamento vintage, sartoriale ed usato.
2. È ammessa la presenza merceologica di ogni prodotto in quantità, preferibilmente, non superiore al 20% rispetto al totale dei posti.
3. Sono considerati di antiquariato, gli oggetti con almeno 50 anni;
4. Sono considerati di modernariato, gli oggetti fuori produzione da almeno 25 anni.
5. Il mercatino dovrà essere sempre e comunque inerente alla tipologia di eventi in cui è collocato.
6. È vietata la vendita e l'esposizione di:
 - a) Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, etc.;
 - b) biglietti della lotteria (diversi da quelli eventualmente proposti dall'organizzazione), gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse sportive etc. oroscopi etc.;
 - c) merci che risultassero offensive al pubblico decoro;

- d) apparecchi elettrici ed elettrodomestici, apparecchi video TV ed HI-FI;
- e) oggetti preziosi;
- f) armi ed esplosivi;
- g) oggetti d'interesse storico-archeologico e cimeli bellici e/o apologetici;
- h) animali vivi;
- i) Coltelli, armi da taglio, nonché balestre, archi e similari ed ogni altro oggetto che rientri nella classificazione di arma.

ARTICOLO 4 - (Area di svolgimento)

1. Sono idonei, per lo svolgimento dei Mercatini, i seguenti siti: Lungo mare Matteotti, Piazzale Le Sirene, Piazza del Mercato, Piazzale Michelangelo (solo pedonale), Parco Palatucci, Piazza San Giovanni, Piazza Colonna, Piazza Battisti, Piazza Mazzini.

ARTICOLO 5 - (Mercatino individuato direttamente dall'amministrazione comunale)

1. In caso di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale la Giunta comunale, su indirizzo dell'assessore competente e su proposta predisposta dal dirigente in materia di attività commerciali e SUAP, adotta una deliberazione con la quale individua l'area per lo svolgimento del mercatino e le modalità di svolgimento dello stesso (giorni, orari, tipologie).

2. La Giunta stabilisce anche se le domande saranno accolte singolarmente oppure se l'avviso è rivolto a soggetti che presentano una proposta organica relativa all'intero mercatino.

3. A seguito dell'adozione della deliberazione di cui al punto 1 l'ufficio competente provvederà a predisporre e pubblicare apposito avviso per l'assegnazione dei posteggi del Mercatino almeno 30 giorni prima della data programmata. L'avviso pubblico stabilisce inoltre tempi e modi di partecipazione degli operatori al Mercatino.

4. Le domande per partecipare al Mercatino devono essere presentate nei termini previsti dall'avviso di cui al punto 3.

5. Ciascuna domanda deve contenere:

- Dati anagrafici;
- Residenza;
- Recapito telefonico;
- Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente, Visura Camerale e/o Atto costitutivo e Statuto aggiornato;
- Dichiarazione della qualità di operatore non professionale, l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
- Dimensioni del posteggio richiesto;
- Esatta indicazione della merce prodotta.

6. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino.

ARTICOLO 6 - (Mercatino su proposta di terzi)

1. Quando la proposta di realizzazione del mercatino provenga direttamente da terzi nella domanda devono essere indicati: l'area di svolgimento, le modalità e l'elenco di tutti i partecipanti con

indicazione della tipologia merceologica e di tutti i dati richiesti nell'art. 5 punto 5.

2. L'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle proposte e verifica la compatibilità con le normative sopra richiamate e con il rispetto del presente regolamento.

3. La proposta, corredata dei pareri tecnici necessari, viene presentata alla Giunta comunale che si esprime sulle richieste pervenute in merito alla idoneità dell'area nonché sui tempi e le modalità di svolgimento.

4. Le richieste possono pervenire fino a 30 giorni prima dell'evento e resta facoltà dell'Ente, verificate le capacità organizzative del momento, prestare assenso ad istanze che non rispettino il predetto termine.

5. Sono ammissibili le richieste di associazioni no profit che siano iscritte al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) e/o delle associazioni di categoria; fermo restando l'inclusione nello statuto associativo di organizzazione eventi e/o fiere e/o mercatini.

6. Alla domanda deve essere allegato un piano finanziario preventivo (semplificato) indicante l'elenco delle entrate e delle uscite che si intendono sostenere, relativamente all'organizzazione dell'evento, e la loro ripartizione sul totale degli operatori partecipanti. Al termine dell'evento andrà presentata la rendicontazione delle entrate e le uscite che si sono sostenute.

ARTICOLO 7 - (Competenze)

1. E' demandato al Dirigente del Settore competente in materia di Attività Commerciali e SUAP: l'istruttoria delle richieste di terzi, la predisposizione dell'avviso nel caso di organizzazione da parte dell'Ente, l'approvazione delle planimetrie di dettaglio dei posteggi del Mercatino ed il rilascio del titolo esecutivo.

2. Su richieste del Dirigente competente di cui al primo comma vengono richiesti i relativi pareri nelle seguenti materie:

- al Dirigente del Settore competente in materia di Entrate, la verifica della regolarità tributaria e calcolo oneri secondo il regolamento di settore;
- al Dirigente Polizia Locale la verifica della compatibilità dell'evento con il Codice della Strada;
- al Dirigente del Settore competente in materia di Patrimonio la verifica della compatibilità dell'evento con i programmi e progetti inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

ARTICOLO 8 - (Modalità di accesso all'area di svolgimento)

1. Tutti gli automezzi e le postazioni, ove possibile, devono accedere nelle aree di svolgimento entro le due (2) ore antecedenti l'inizio del mercatino e/o della fiera).

2. L'accesso deve avvenire senza effettuare manovre che possano produrre danni alla pavimentazione, ai marciapiedi e a qualunque altro sistema di delimitazione.

3. Le fasi di allestimento dei banchi e le strutture di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.

ARTICOLO 9 - (Requisiti degli operatori per la partecipazione)

1. Sarà consentita la partecipazione al Mercatino:

- agli operatori che esercitano l'attività commerciale, provvisti di autorizzazione in forma itinerante. Gli operatori professionali devono essere i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai

sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e della L.R. n. 22 del 06.11.2019, o esercitare l'attività di commercio in sede fissa, ai sensi del medesimo Decreto;

- agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale formalmente riconosciuti quali hobbisti (procedimento presso il SUAP) ai sensi della L.R. n. 20 del 10/12/2024 che dà indicazioni in merito al rilascio dei tesserini. Sono Hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso di autorizzazione, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti

- agli operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;

- alle associazioni non a scopo di lucro, che non esercitino alcuna attività commerciale, esclusivamente per le attività di informazione e/o raccolta fondi per particolari e documentati scopi sociali.

2. Gli operatori presenti al mercatino sono tenuti:

- al rispetto delle percentuali di partecipazione stabilite nel successivo art. 10;

- alla vendita dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite all'art.10.

- Sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di Pubblica Sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di Nettuno, mediante il personale della Polizia Locale, esegue gli opportuni controlli su ogni operatore.

4. In caso di hobbisti verrà apposta la data di partecipazione dall'Hobbista interessato a ciascun Mercatino.

5. L'operatore non professionale, quando partecipa al Mercatino deve altresì presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni che s'intendono porre in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti, con il relativo prezzo. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.

6. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altri

7. È fatto divieto agli operatori non professionali di vendere, ai sensi del D.lgs n.42/2004, Opere di Pittura, scultura, grafica, di oggetti d'antichità e/o d'interesse Storico-Archeologico.

8. Gli operatori devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino.

ARTICOLO 10 - (Funzionamento del Mercatino)

1. Il funzionamento dei Mercatini avviene nel rispetto delle norme di cui all'art. 2.

2. I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure ed ai criteri di priorità indicati nel presente regolamento.

3. I commercianti in sede fissa, titolari anche di licenza di tipo B, operanti nell'area interessata dal Mercatino, possono aderire occupando lo spazio antistante la propria attività, nel rispetto delle prescrizioni operanti ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, se regolarmente autorizzati.

4. Le strutture autorizzate per l'esposizione e la vendita possono essere solo ed esclusivamente di misura quadrata 3 metri per 3 metri e della tipologia, unica per ogni manifestazione e stabilita in sede di individuazione delle aree, come di seguito indicate.

- CASETTE IN LEGNO PER MERCATINI E/O FIERE;
- GAZEBI IN TELA BIANCHI;
- STUTTURE CONSONE ED ADEGUATE AL TEMA DELL'EVENTO.

5. L'illuminazione dello spazio espositivo dovrà rigorosamente utilizzare componenti a basso consumo energetico tipo LED

6. Sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale fornire punto di attacco per l'energia elettrica su richiesta espressa degli operatori, fermo restando che il consumo è a carico degli espositori, come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 - (Requisiti per l'assegnazione dei posteggi)

1. L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati, dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi espositivi, che seguono le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare vengono richiesti:

- Domanda correttamente presentata tramite apposita modulistica;
- Pagamento dei diritti d'istruttoria;
- Pagamento del CUP secondo le tariffe giornaliere applicate dal Comune;
- Pagamento delle spese per eventuale consumo di energia elettrica, delle spese di gestione ed eventuali spese per servizi accessori (plateatico), che di anno in anno saranno determinate dalla Giunta Comunale;
- Pagamento anticipato delle spese di occupazione di suolo pubblico nella misura del 100% pena l'esclusione.

3. Le Associazioni non a scopo di lucro, possono richiedere il Patrocinio all'Amministrazione Comunale per le attività svolte. Trovano, comunque, applicazione le disposizioni ed i regolamenti tributari vigenti presso il Comune di Nettuno.

ARTICOLO 12 - (Concessione temporanea dei posteggi liberi per assenza dell'assegnatario)

1. Per i mercatini organizzati dal Comune, i posteggi che risultano non occupati due ore precedenti l'inizio, sono assegnati a cura del Comando di Polizia Locale, in base alla graduatoria delle domande pervenute al SUAP e secondo i criteri di priorità previsti dalla Legge regionale 22/2019.

2. In caso di mancata assegnazione, i posteggi rimangono liberi.

ARTICOLO 13 - (Obblighi degli assegnatari di posteggio)

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- superare lo spazio concesso, l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- svolgere commercio in forma itinerante;
- insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. a tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;
- danneggiare la pavimentazione;
- turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;

- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo
 - usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
 - subaffittare il posteggio a terzi;
2. E' fatto altresì obbligo di:
- lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore.
 - adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale in termini di arredo e decoro urbano.

ARTICOLO 14 - (Controlli)

1. Il Comando di Polizia Locale provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti e del regolamento da parte dei partecipanti al Mercatino/Fiera e dell'avvenuto pagamento del canone di suolo pubblico.

ARTICOLO 15 - (Sanzioni)

1. Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla Legislazione Nazionale e/o Regionale vigente in Materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art.7/bis TUEL D.lgs 267/90, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad euro 500,00 oltre a comportare, nel caso di recidiva, la decadenza dalla concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per o l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento, è punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. ;

4. Chiunque pone in essere attività di commercio abusivo nei pressi e/o all'interno dei mercatini in questione, incorrerà nella sanzione accessoria di sospensione per 3 anni di qualsiasi richiesta SCIA – DIA afferenti allo svolgimento di attività commerciale all'interno dei mercatini “dedicati” di cui al presente regolamento;

5. Si procederà alla rimozione immediata, nonché all'inibizione alla partecipazione, per i successivi 5 anni e sanzione da € 5.000,00 ad € 15.000,00 e confisca delle attrezzature ai sensi dell'art. 56, comma 3 della L.R. n. 22 del 06.11.2019 al soggetto privo di autorizzazione;

6. Se per cause di forza maggiore o gravi motivi l'assegnatario non potesse rispettare l'orario di apertura è tenuto ad informare tempestivamente la commissione in forma scritta, motivandone le cause.

7. Violazioni al presente Regolamento vengono sanzionate come segue:

- per il mancato rispetto dell'orario di apertura, sono tollerati 30 minuti trascorsi i quali, il trasgressore verrà sanzionato con una multa da € 100,00 a € 200,00.
- per la mancata pulizia dell'area e/o della struttura assegnata: si rimanda alla regolamentazione di settore.

- per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di emissioni sonore si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.
 - per le violazioni alle disposizioni effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 56 comma 9 della L.R. n. 22 del 6/11/2019.
 - chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercatini o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste dal comune nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 56 comma 7 della L.R. n. 22 del 6/11/2019.
8. Resta in capo all'amministrazione la possibilità di annullare l'evento per violazione grave del regolamento o qualora lo svolgimento dell'evento non rispecchiasse il progetto presentato.

ARTICOLO 16 - (Norma finale)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17 - (Transitorio)

1. Fino al 22/12/2027 trova applicazione il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Art. 100 ovvero l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, per i soggetti che ricevano benefici, nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nel caso di eventi non organizzati dall'Ente dovrà essere cura e responsabilità del soggetto gestore fornire tutti i moduli di autocertificazione compilati per tutti i soggetti, a vario titolo partecipanti entro i termini stabiliti nell'art15.

ARTICOLO 18 - (Abrogazioni)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti e precisamente quelli approvati con delibere di Consiglio Comunale n.22 del 15/11/2016, n.46 del 27/06/2017 e n.61 del 22/12/2021. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni comunali (ordinanze/regolamenti) che contrastano con il presente regolamento.